

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

**Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari:  
domanda entro il prossimo 28.2.2017**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, **i soli imprenditori individuali** – esclusi quindi gli iscritti alla gestione separata o altre casse di previdenza - **che applicano il regime forfetario** possono beneficiare dell'agevolazione contributiva contemplata dalla L. 190/2014, consistente, a decorrere dal 2016 (e periodi d'imposta successivi), **nell'applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti INPS**. La riduzione trova applicazione **per la quota di contributi dovuta sul minimale di reddito**, così come **per quella eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale**. L'agevolazione contributiva **è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all'INPS**. In particolare, **i soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa** aderendo al regime agevolato, per beneficiare dell'agevolazione contributiva in argomento, **devono presentare**: i) **l'apposita domanda in via telematica** accedendo al Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell'INPS; ii) **con la massima tempestività** rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS. Diversamente, **i soggetti già esercenti attività d'impresa hanno l'onere di compilare a pena di decadenza** - entro il 28 febbraio di ciascun anno in cui intendono usufruire del regime agevolato (vale a dire **entro il 28.2.2017 per i soggetti in attività alla data del 31.12.2016**) - **il modello telematico appositamente predisposto all'interno del Cassetto previdenziale** per Artigiani e Commercianti **sul sito Internet dell'INPS**. Bisogna prestare la massima attenzione al fatto che **se la domanda è presentata oltre detto termine (28.2.2017), l'accesso all'agevolazione è precluso per l'anno in corso (2017) e dovrà esserne ripresentata una nuova entro il 28 febbraio dell'anno successivo (2018)**; in tal caso,

**l'agevolazione sarà concessa dal primo gennaio del relativo anno (2018), sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti per la permanenza nel regime forfetario.**

## **Premessa**

**L'art. 1, co. da 54 a 89, della Legge n. 190/2014** (legge di stabilità 201), entrato in vigore lo scorso 1.1.2015, **ha introdotto nell'ordinamento nazionale il nuovo regime fiscale agevolato per autonomi**, destinato agli esercenti attività d'impresa, di arti e professioni in forma individuale, meglio noto come "*regime forfetario*".

### **CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME FORFETTARIO**

**Reddito determinato forfetariamente**

**Imposta sostitutiva al 15%**

**Esclusione da IVA, IRAP, studi di settore**

**Contributi previdenziali agevolati**

**Esonero ritenute d'acconto**

Su tale impianto normativo è intervenuto, poi, l'art. 1, co. da 111 a 113, della legge di stabilità 2016, apportando, a decorrere dall'1.1.2016, significative modifiche al regime fiscale di cui trattasi. In particolare:

- **sono state aumentate di 10.000,00 euro per tutte le attività**, salvo per quelle professionali per le quali l'incremento ammonta a 15.000,00 euro, le soglie di ricavi/compensi per l'accesso e la permanenza nel regime (da valutare con riferimento all'anno precedente);
- è stato stabilito che per accedere o permanere nel regime forfetario, i **redditi di lavoro dipendente e assimilati, percepiti nell'annualità precedente, non devono superare 30.000,00 euro** (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato);
- **è stata prevista**, per i soggetti che iniziano l'attività (contribuenti "start up"), **la possibilità di applicare al reddito forfetariamente determinato l'aliquota d'imposta sostitutiva del 5%** (anziché del 15%), per i primi cinque anni dell'attività, in luogo della agevolazione applicabile fino al 31.12.2015 consistente nella riduzione di un terzo del reddito imponibile per i primi tre anni di attività;

La Legge di stabilità 2016 ha modificato, con decorrenza 1.1.2016, le agevolazioni contributive previste per gli imprenditori individuali, prevedendo che gli stessi **possano beneficiare di una riduzione del 35% dell'ordinaria contribuzione** prevista **per le Gestioni degli artigiani e dei commercianti dell'INPS.**

## OSSERVA

Fino al 31.12.2015 **la norma prevedeva**, invece, soltanto **la possibilità di non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge 233/1990 previsto ai fini del versamento dei contributi** e quindi **di applicare le aliquote contributive previste per le gestioni artigiani e commercianti unicamente sul reddito dichiarato.**

### L'agevolazione contributiva: soggetti interessati in sintesi

**Possono accedere al regime dei contributi INPS agevolati ridotti del 35% i titolari di partita IVA nel regime forfettario che:**

- **svolgono attività d'impresa e;**
- **sono, per obbligo, tenuti all'iscrizione alla gestione separata INPS artigiani e commercianti.**

Diversamente, **non possono accedere al regime dei contributi INPS agevolati ridotti del 35%** i contribuenti nel regime forfettario che:

- **svolgono attività professionali non soggette all'iscrizione obbligatoria** alla Camera di Commercio e né alla cassa professionale, ovvero;
- **che hanno l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS** professionisti senza cassa.

### L'agevolazione contributiva: ambito applicativo

**L'agevolazione contributiva** contemplata dalla L. 190/2014 **consiste nell'applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti INPS.** In particolare, la riduzione in commento trova applicazione:

- ✓ per la **quota di contributi dovuta sul minimale di reddito;**
- ✓ per la **quota eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale.**

## OSSERVA

**I contributi** determinati in forza dell'agevolazione sopra indicata **sono versati:**

- **per la quota relativa al minimale contributivo, in corso d'anno alle consuete scadenze trimestrali;**
- **per l'eventuale quota da determinare sul reddito eccedente il minimale, in acconto e a saldo,** alle medesime scadenze previste per le somme dovute in base al modello UNICO.

Il presupposto fondamentale per applicare l'agevolazione contributiva **è la fruizione del regime forfettario ai fini reddituali. Conseguentemente,** nell'ipotesi in cui detto regime cessi

(volontariamente, a seguito di esercizio dell'opzione per il regime ordinario, oppure involontariamente, per la perdita dei requisiti d'accesso o la verifica di una delle cause ostative), **anche l'agevolazione contributiva viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento** (opzione o fuoriuscita).

#### **OSSERVA**

La cessazione dell'agevolazione determina ai fini previdenziali, **l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento della contribuzione dovuta.**

In caso di adesione al regime agevolato, **sono precluse le "ordinarie" riduzioni a favore:**

- **dei soggetti** (imprenditore e familiari collaboratori) già **pensionati presso una Gestione INPS con più di 65 anni di età**, ai quali sarebbe applicabile la riduzione del 50% dei contributi dovuti (art. 59 L. 449/97).
- **dei coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni**, ai quali spetterebbe una **riduzione dell'aliquota contributiva del 3%** (art. 1 c. 2 L. 233/90).

**Per l'accredito della contribuzione**, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2 co. 29 della L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS. In forza di tale norma, il **pagamento di un importo pari al contributo calcolato** (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti, ridotte del 35%) **sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accredito di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento.** Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i **mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.**

#### **Adempimenti comunicativi**

L'agevolazione contributiva **è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all'INPS**, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto con la circ. 10.2.2015 n.29.

#### **Comunicazione per i soggetti già in attività nel 2017**

**I soggetti già esercenti attività d'impresa** hanno **l'onere di compilare a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ciascun anno in cui intendono usufruire del regime agevolato** (vale a dire entro il 28.2.2017 per i soggetti in attività alla data del 31.12.2016), **il modello telematico appositamente predisposto all'interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell'INPS**, oppure, **per coloro che**, pur esercitando attività

d'impresa, **non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni autonome dell'INPS**, il modello cartaceo, da consegnare alla sede INPS competente.

#### **OSSERVA**

Bisogna prestare la massima attenzione al fatto che **se la domanda è presentata oltre detto termine (28.2.2017), l'accesso all'agevolazione è precluso per l'anno in corso (2017)** e dovrà esserne ripresentata una nuova entro il 28 febbraio dell'anno successivo (2018); in tal caso, **l'agevolazione sarà concessa dal primo gennaio del relativo anno (2018), sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti per la permanenza nel regime forfetario.**

#### **Presentazione della domanda per i forfettari che intraprendono nel 2017**

I **soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa** aderendo al regime agevolato, per utilizzare l'agevolazione contributiva, **devono presentare:**

- la **domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti** sul sito Internet dell'INPS;
- **con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione** della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS.

#### **OSSERVA**

Resta ovviamente inteso che **nell'ipotesi di nuova impresa la decorrenza del pagamento dei contributi ridotti coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**